



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 23 novembre scorso, nell'area tematica "Fattura elettronica e corrispettivi telematici" del sito, una nuova e dettagliata guida (allegata alla presente) per la compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro nel **nuovo formato Xml** da utilizzare obbligatoriamente **dal 01 gennaio 2021** (come anticipato nella ns. circolare n. 75/2020).

L'Agenzia ha quindi emanato le specifiche tecniche in versione 1.6.2. aggiornata al 23.11.2020 ed una nuova rappresentazione tabellare dei tracciati Xml per fatture ordinarie e semplificate, fornendo dettagliate indicazioni, sia ai contribuenti che alle software house, per generare, integrare, registrare e trasmettere i documenti transitanti per il Sistema di interscambio SDI.

SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA SOFTWARE HOUSE PER VERIFICARE (QUALORA NON LO AVESSE GIA' FATTO) QUANDO VERRANNO RILASCIATI GLI AGGIORNAMENTI:

- PER LA PREDISPOSIZIONE DEI NUOVI MODELLI DI FATTURA
- PER L'INSERIMENTO NEGLI ARCHIVI DELLE NUOVE CODIFICHE DI FATTURA ELETTRONICA (COSIDDETTI "TD___");
- PER L'INSERIMENTO NEGLI ARCHIVI DELLE NUOVE TABELLE CODICI NATURA IVA (COSIDDETTO "N___.__")

Il vademecum con maggiori dettagli si allega alla presente informativa e nel prosieguo si riepilogano le principali novità da applicarsi obbligatoriamente dal 01.01.2021.

Le principali novità riguardano il corretto utilizzo dei codici dei campi:

- "Tipo Documento" e
- "Natura operazione",

quanto precede per consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre i "registri IVA e la dichiarazione IVA precompilate".

Si precisa altresì che con la sostanziale abolizione dell'esterometro a decorrere dal 01.01.2022 sarà obbligatorio – quindi da tale data – trasmettere allo SDI le fatture elettroniche emesse nei confronti dei non residenti (CEE o Extracee) e dovrà essere adottato lo SDI anche nella gestione dell'applicazione dell'IVA con il sistema del *reverse charge* (sia interno che estero).

L'articolo 196 della bozza di legge di Bilancio, denominato "semplificazioni", prevede infatti che, a partire dal 2022, l'esterometro sarà inviato utilizzando il tracciato della fattura elettronica, entro i termini di emissione della fattura, per le operazioni attive, ed entro il 15 del mese successivo, per le operazioni passive. In sostanza, la "semplificazione" consiste nel fatto che l'esterometro sarà abrogato, e diventerà obbligatorio l'invio allo Sdi delle fatture verso soggetti esteri e dei documenti con "tipo documento" TD17, TD18, TD19 per l'assolvimento dell'IVA sulle fatture ricevute dall'estero. In sostanza, ciò che nel 2021 è facoltativo, diventerà obbligatorio nel 2022.

CICLO ATTIVO

La fase attiva vede introdotti dei **nuovi tipi di documento e dei nuovi codici relativi alle operazioni per le quali non è esposta l'iva**, e riflettono più o meno le complicazioni che si incontrano nella compilazione del quadro VE della dichiarazione. In particolare, in tale dichiarazione vanno tenute distinte le **operazioni che non concorrono alla determinazione del volume d'affari**, quali le cessioni interne e le cessioni di beni ammortizzabili; vanno indicate in distinti campi le **operazioni che concorrono alla formazione del *plafond*** e le operazioni non imponibili che non concorrono; vanno indicati in specifici campi le operazioni per le quali è stata emessa una **fattura in reverse charge**, a seconda che si tratti di cessione di rottami, di prodotti energetici, di subappalti edili ecc



Nella guida pubblicata ieri, l'Agenzia evidenzia che il **codice N6.9 è attualmente inutilizzabile**, in quanto è stato previsto per ipotesi di **reverse charge** che il legislatore potrebbe introdurre in futuro.

Per quanto riguarda invece **le operazioni non territoriali, tra le quali, in particolare, quelle risultanti tali a seguito dell'applicazione dell'articolo 7-ter, viene confermato che deve essere sempre utilizzato il codice N2.1**, superando la distinzione tra clienti comunitari e quelli stabiliti in Paesi terzi. **La distinzione, tuttavia, rimarrà per quanto riguarda le annotazioni da inserire in fattura, che continueranno ad essere "inversione contabile" per le prime, e "operazione non soggetta" per le seconde.**

Una cosa che interessa le operazioni attive, è la **distinzione tra:**

- **fatture immediate o fatture di acconto/anticipo**, codice: **TD01**;
- **differite** poiché si è intermediari di una operazione triangolare, codice: **TD25**;
- **differite** per aver ceduto nel corso di un mese dei beni con emissione di un ddt nei confronti di un cliente, codice: **TD24**;
- **fatture per cessioni di beni ammortizzabili (ovvero cessione di beni che sono "ricompresi" nel proprio libro cespiti)**, codice: **TD26**.

Con particolare riferimento alle operazioni da fatturare utilizzando il nuovo **codice TD24**, le specifiche tecniche riportano **due importanti indicazioni**.

La **prima**, per la quale **l'eventuale successiva emissione di una nota di credito deve essere certificata con un documento con causale TD04**, e non con un documento con causale TD24 con segno negativo; **analogamente, qualora dovesse essere emessa una nota di credito per una precedente fattura di cessione di beni ammortizzabili fatturata con il codice TD26, andrà sempre utilizzato il codice TD04** (e quindi la compilazione automatica del rigo VE40 della dichiarazione IVA precompilata risulterà non corretta).

La **seconda** indicazione riguardante le fatture differite, che certamente dovrà essere rivista, è che **"Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta"**.

Volendo semplificare e riepilogare il problema che sta alla base, si prenda l'esempio di una impresa che emette nel **mese di settembre dei DDT** per i quali deve emettere successivamente **fattura differita (codice TD24)**. Tale fattura può essere emessa **entro il 15 del mese successivo**, e le modalità di emissione sono sempre variate a seconda della **struttura dell'azienda e del software contabile adoperato**:

- 1) Vi è infatti chi emette materialmente la fattura l'ultimo giorno del mese, e data la fattura lo stesso giorno;
- 2) vi è colui che la emette materialmente nei primi giorni del mese successivo e grazie alla risposta 389/2019 la "retrodata" all'ultimo giorno del mese di effettuazione dell'operazione (per semplificazioni contabili e per logiche di incasso del corrispettivo);
- 3) **vi è chi emette la fattura nei 15 giorni del mese successivo, la data nel giorno di redazione ed emissione del documento, ma fa confluire l'operazione (e l'eventuale Iva a debito) nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione.**

Bene, mentre la risposta ad interpello n. 389/2019 **permetteva tutte tre le possibilità, la guida appena pubblicata sembra non consentire la terza**, cioè l'emissione della fattura differita con una data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Qualora la cosa dovesse essere confermata, molte aziende dovranno modificare, da qui al 1° gennaio, le proprie **procedure contabili**.



Si segnala inoltre che con la FAQ n. 149 del 15.10.2020 viene fornita una risposta agli operatori, con riferimento alle **fatture elettroniche emesse a dicembre 2020 ma trasmesse nei primi giorni di gennaio 2021.**

L'Agenzia in sostanza segnala che lo Sdl verifica il campo "Data" del file xml con la seguente logica: **se il campo riporta una data con anno 2020 è possibile generare il file ancora in base al vecchio tracciato mentre se la data si riferisce al 2021 occorre necessariamente utilizzare la nuova versione (1.6.2), pena lo scarto della fornitura.**

Pertanto, in caso di fattura differita di "n" **consegne** nei confronti del medesimo cliente, **effettuate nel mese di dicembre**, il cedente italiano potrebbe, ad esempio:

- a) emettere un'unica fattura compilando il **campo data con "31.12.2020" e trasmettere il file xml il 10/01/2021** oppure
- b) **compilare il campo data con "10.01.2021" e trasmettere il file xml nella medesima data.**

In entrambi i casi, l'operazione deve confluire nella Liquidazione Iva di dicembre con la particolarità che, nell'ipotesi **a) l'emittente potrà utilizzare entrambe le versioni delle specifiche tecniche**, senza incorrere nello scarto del file, mentre nel caso **b) sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente le nuove specifiche tecniche**

CICLO REVERSE

Le operazioni "passive" per le quali sarà necessario adeguare i propri *software* alle nuove specifiche tecniche, sono limitate ad operazioni particolari, quali l'emissione di autofatture denuncia, l'emissione di autofatture per la regolarizzazione dello splafonamento, le modalità di estrazione dei beni dai depositi Iva.

Le modifiche più importanti, invece, riguardano le modalità di effettuazione del *reverse charge* e della registrazione delle operazioni con l'estero, le quali, in prima battuta, sono facoltative.

Partiamo dalle novità che riguardano il *reverse charge* nazionale, e notiamo che le modifiche introdotte sono facoltative.

Infatti, ad oggi, è consentito effettuare il *reverse charge* in formato "cartaceo", anche se la fattura del fornitore è emessa in formato elettronico. Ad esempio, se la ditta di installazione impianti idraulici emette una **fattura elettronica in reverse charge**, il cliente, ferma restando la conservazione in formato elettronico della fattura ricevuta da Sdl, potrà provvedere alla **stampa della stessa su carta**, alla integrazione (cioè all'indicazione della base imponibile, dell'aliquota e dell'Iva) e alla conservazione "analogica" del documento integrato.

Tuttavia, la novità consiste nel fatto che **"per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell'ipotesi di reverse charge interno, il cessionario/committente può effettuare attraverso lo Sdl l'integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso"**.

In sostanza, **in alternativa alle operazioni "manuali"** sopra viste, che rimarranno comunque sempre possibili, il cessionario committente potrà inviare allo Sdl un documento che riporta come **cedente/prestatore la ditta di impianti idraulici**, come **cessionario/committente sé stesso**, come base imponibile, quella indicata nella fattura del fornitore, e come Iva, quella che si assolve con *reverse charge*.

Le **istruzioni** diramate contengono alcune specifiche tecniche che formeranno oggetto di nuova circolare più dettagliata.



Si ricorda sin da ora i termini estremamente ridotti di “autofatturazione/integrazione” dei documenti. Infatti, che nel **reverse charge interno**, l’integrazione della fattura del fornitore deve avvenire **“entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese”**.

Per quanto riguarda le **operazioni con l’estero, ed in particolare la gestione degli acquisti, ad oggi è possibile la gestione “analogica” dell’operazione**, quale in particolare l’integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore o l’emissione di una autofattura cartacea; di **“elettronico” c’è solo la comunicazione dell’operazione con l’esterometro. Tuttavia, le nuove specifiche tecniche consentono di effettuare il reverse charge estero in forma elettronica, evitando l’esterometro.**

Immaginiamo quindi la **registrazione “analogica”** di una fattura per un acquisto comunitario: alla ricezione della fattura (normalmente un pdf allegato ad una mail), si **provvede alla stampa su carta**, all’integrazione della stessa con la base imponibile in euro, l’aliquota Iva e con l’imposta, alla **conservazione cartacea** della fattura integrata e alla **compilazione di un rigo dell’esterometro**, con il quale si comunica di aver ricevuto una fattura dal fornitore estero e di aver assolto l’Iva indicata nell’integrazione.

Grazie alle nuove specifiche tecniche, tale operazione “manuale” potrà essere sostituita dall’invio allo Sdi di un documento con “tipo documento TD18”, che riporta come cedente/prestatore il fornitore comunitario, come cessionario/committente se stessi, come base imponibile e come Iva quella che si sarebbe indicata in sede di integrazione, e che confluisce nei registri Iva.

Per l’emissione e le modalità di compilazione valga quanto sopra detto.

Con riferimento alle **autofatture per acquisti di servizi o di beni** (in genere già presenti in Italia) **da fornitori extracomunitari**, le istruzioni precisano che **la data da indicare nel documento, emesso con il “tipo documento” TD17 o TD19, è quella di effettuazione dell’operazione**. Infatti, in questi casi, diversamente dagli acquisti da soggetti comunitari, **il mese di competenza per l’assolvimento dell’Iva è quello di effettuazione dell’operazione, e non quello di ricezione della fattura.**

Visti i ristretti termini di “emissione” dei documenti soggetti a *reverse charge* (sia interno che esterno) è importante che la documentazione comprovante gli acquisti giunga per tempo a chi si occupa della emissione di tali documenti, ci si riferisce in particolare agli acquisti che sempre più spesso avvengono tramite portali/internet i cui giustificativi – molti di esiguo importo – rischiano di essere “dimenticati”.



NUOVI CODICI NATURA DELL'OPERAZIONE

In merito alla "Natura operazione" - dal 01.01.2021 si scindono i cod. N2-N3-N6, come segue:

- **N2** si scinde in:
 - **N2.1: non soggette** ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
 - **N2.2: non soggette** – altri casi (ad esempio regime forfetario o monofase).
- **N3** invece viene suddiviso in ulteriori specifici fattispecie relative ad operazioni non imponibili:
 - **N3.1 non imponibili – esportazioni** ex art. 8, primo comma, lettera a) e b) e b-bis) del DPR 633/72; le cessioni, nei confronti dei cessionari commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell'Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari; le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lett. g), del d.l. n. 331/1993);
 - **N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie** di cui all'articolo 41 del d.l. n. 331 del 1993; comprese; l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro); l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale); l'ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro dell'Unione europea (articolo 50-bis, comma 4, lett. f) del d.l. 331/1993; i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al d.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all'articolo 34; i corrispettivi delle operazioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale.);
 - **N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;**
 - **N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;** operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione quali quelle di cui all'articolo 8-bis del decreto IVA (p.e. cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio dell'attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'articolo 9 del decreto IVA (p.e. trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.
 - **N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento;**
 - **N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;** quali le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea di cui all'articolo 38-quater, primo comma; le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all'articolo 50-bis, comma 4, lett. c), del d.l. n. 331/1993; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lett. e) ed h) del d.l. n. 331/1993); i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (articolo 50-bis, comma 4, lett. i) del d.l. n. 331/1993).



- **N6** relativo alle operazioni in **reverse charge** viene dettagliato in base alla specifica operazione:
 - **N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;**
 - **N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;**
 - **N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile per prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a) del decreto IVA;**
 - **N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a-bis) del decreto IVA;
 - **N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. b) del decreto IVA;
 - **N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici console da gioco, tablet PC e laptop,** nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. c) del decreto IVA;
 - **N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi per prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento** relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del decreto IVA;
 - **N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del decreto IVA;
 - **N6.9 inversione contabile – altri casi; AL MOMENTO NON UTILIZZABILE IN QUANTO INSERITO IN PREVISIONE DI NUOVI REGIMI "REVERSE" CHE DOVESSERO ESSERE INTRODOTTI.**

NUOVI CODICI RITENUTA

"Tipo Ritenuta" - è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d'acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all'interno dello stesso documento.

Si passerà dagli attuali tipi ritenuta:

- RT01 Ritenuta persone fisiche;
- RT02 Ritenuta persone giuridiche

al seguente elenco:

- **RT01** ritenuta persone fisiche;
- **RT02** ritenuta persone giuridiche;
- **RT03** contributo INPS;
- **RT04** contributo ENASARCO;
- **RT05** contributo ENPAM;
- **RT06** altro contributo previdenziale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani